

Numerosi clienti industriali non sono coperti da contratti gas: necessario estendere il servizio di default trasporto per la fornitura di gas per l'AT 22/23.



La drammatica congiuntura del mercato gas, acuita dalla notevole difficoltà a sottoscrivere nuovi contratti, determina degli effetti rilevanti sia sul piano della competitività del sistema industriale, sia in termini di effetti sulle principali filiere di fornitura strategica.

Gli alti livelli di prezzo del gas, infatti, determinano un significativo incremento di costi diretti e indiretti che compromettono in modo significativo l'operatività ordinaria (credito controparte, capitale circolante, marginazione/capitale immobilizzato, oneri di sbilanciamento).

Questi elementi di incertezza e di rischio rappresentano il motivo per cui i fornitori hanno avuto difficoltà ad impegnarsi su offerte di vendita per il prossimo anno termico e/o con conseguente difficoltà dei consumatori a trovare e comparare offerte dei contratti di fornitura.

Bene le disposizioni del nuovo decreto legge con le quali si concede una garanzia SACE ai fornitori di energia ma manca ancora un servizio di ultima istanza dedicato ai clienti allacciati alla rete di trasporto; per questo numerosi clienti industriali hanno dovuto necessariamente usufruire del servizio di default trasporto offerto da SNAM.

Si tratta di un servizio che è stato ideato per gestire temporaneamente clienti diretti senza contratto con il trasportatore o clienti morosi, della durata massima di 60 giorni per i clienti diretti, prima della chiusura contatore.

L'Autorità per l'energia è, a più riprese, intervenuta per migliorare il servizio ed adeguarlo al nuovo contesto, prorogando la gestione della capacità mensile, di mese in mese, su rete SNAM, adeguando le fidejussioni al nuovo ruolo di default ed orientandolo maggiormente il prezzo del servizio al mercato.

Si tratta di interventi corretti che hanno rafforzato il servizio di default trasporto, sempre più orientato alla fornitura di ultima istanza.

E' però rimasto il limite temporale dei 60 giorni, che deve quindi, necessariamente, essere esteso fino al 31 marzo 2023, per scongiurare il rischio di lasciare le imprese senza un contratto di fornitura e senza 'paracadute' per il prossimo inverno.